



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

VARIANTE PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI
L.R. n. 9 del 12.06.2006 Art. 41
Deliberazione della G.R. n.28/12 del 4.6.2020 e ss.mm.ii.

Il Sindaco
Stefano Rombi

Il Responsabile dell'ufficio Tecnico
Arch. Paolo Parodo

REGOLAMENTO D'USO E
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

gennaio 2026

— — — —
C R I T E R I A

GRUPPO DI LAVORO:

Ing. Paolo Bagliani
Geol. Maurizio Costa

Ing. Silvia Cuccu
Geol. Antonio Pitzalis
Biol. Patrizia Sechi
Nat. Erik Lallai
Arch. Elisa Occhini



Piano di Utilizzo dei Litorali

L.R. n. 9 del 12 giugno 2006 Art. 41

Del. G.R. n.28/12 del 4 giugno 2020 e ss.mm.ii.



GRUPPO DI LAVORO

Paolo Bagliani *ingegnere (direttore tecnico)*

Maurizio Costa *geologo (direttore tecnico)*

Silvia Cuccu *ingegnere*

Elisa Occhini *architetto*

Antonio Pitzalis *geologo*

Patrizia Sechi *biologa*

Elisabetta Sanna *architetto*

Alberto Oss Pegorar *architetto*

Indice

TITOLO 1. Principi generali	1
Articolo 1. Ambito di applicazione e finalità	1
Articolo 2. Normativa	2
Articolo 3. Contenuti	4
TITOLO 2. Disciplina d'uso del sistema costiero	5
Articolo 4. Zonizzazione	5
Articolo 5. Z0 – Spazio marino costiero.....	5
Articolo 6. Z1a – Spiaggia fruibile	6
Articolo 7. Z1a* – Spiaggia fruibile	7
Articolo 8. Z1b – Spiaggia programmabile	8
Articolo 9. Z1c – Accumuli di Posidonia	9
Articolo 10. Z2a – Settore delle dune primarie / Z2b – Fascia di rispetto 5 metri dal piede della duna o dalla vegetazione	9
Articolo 11. Z2c – Settore delle dune secondarie	10
Articolo 12. Z3a – Zone umide di foce fluviale e fasce peristagnali / Z3b – Bacini idrici delle zone umide	11
Articolo 13. Z4 – Costa rocciosa / mista detritico – rocciosa accessibile	12
Articolo 14. Z5 – Costa rocciosa di difficile accesso	13
Articolo 15. Z6 – Substrati rocciosi e depositi colluvio - detritici	13
Articolo 16. Z7 – Pianori costieri retrolitorali	14
Articolo 17. Z8 – Aree degradate	15
Articolo 18. Z9 – Componenti del litorale a connotazione insediativa	16
Articolo 19. Prescrizioni generali d'uso per i litorali.....	17
TITOLO 3. Disciplina delle attività turistico - ricreative e servizi di supporto della balneazione.....	19
Articolo 20. Attività turistico - ricreative e servizi per la fruizione balneare	19
Articolo 21. Piattaforme balneari galleggianti e pontili amovibili	21
Articolo 22. Durata della stagione balneare.....	22
Articolo 23. Prescrizioni generali	22
Articolo 24. Ambiti destinati alla fruizione con animali domestici	25
Articolo 25. Sistema degli accessi ai litorali	25
Articolo 26. Aree sosta.....	26
Articolo 27. Pulizia litorali	28

Articolo 28. Indirizzi di tutela, salvaguardia e riqualificazione ambientale	29
Articolo 29. Emissioni sonore	30
Articolo 30. Utilizzo di fonti luminose.....	30
Articolo 31. Approvvigionamento energetico, idrico e smaltimento dei reflui	30
Articolo 32. Procedure per il rilascio delle concessioni demaniali	31
Articolo 33. Sanzioni	33
TITOLO 4. Norme tecniche per la realizzazione delle strutture.....	34
Articolo 34. Oggetto delle norme tecniche	34
Articolo 35. Prescrizioni generali.....	34
Articolo 36. Manufatti in ambiti esterni al demanio marittimo	35
Articolo 37. Servizi stagionali esterni al demanio – (120giorni)	36
Articolo 38. Manufatti in ambiti interni al demanio marittimo.....	37
Articolo 39. Altre tipologie	40
Articolo 40. Tolleranze	41

Piano di Utilizzo dei Litorali

Regolamento d'uso della spiaggia e norme tecniche per la realizzazione delle strutture

TITOLO 1. Principi generali

Articolo 1. Ambito di applicazione e finalità

1. Il Piano di Utilizzo dei Litorali (nel seguito "PUL" o "Piano") identifica i litorali suscettibili di utilizzazione per finalità turistico ricreative così come definito nell'art. 18 delle Direttive Regionali aggiornate con Delib. G.R. n. 35/12 del 09.07.2020 e ss.mm.ii. e ne disciplina le attività turistico - ricreative di supporto alla fruizione balneare.
2. Il PUL disciplina gli ambiti demaniali marittimi ricadenti nel territorio comunale, sia identificati con "dividente demaniale", così come riportata nei dati del Sistema Informativo del demanio Marittimo, che afferenti alle aree giuridicamente comprese nelle aree di demanio marittimo ai sensi del Codice della Navigazione e relativo Regolamento: il lido, la spiaggia, i porti, le rade, le lagune, le foci dei fiumi.
3. Il PUL estende la propria disciplina anche agli ambiti contigui, in funzione delle interrelazioni fra diversi elementi e componenti paesaggistico - ambientali, sociali, economiche che sono in stretta attinenza e che hanno influenza sulla strategia di utilizzazione degli ambiti demaniali.
4. Sono esclusi dall'ambito territoriale comunale e conseguentemente dalla disciplina del PUL, le aree del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo inerenti le strutture portuali, di qualsiasi categoria e classe, e dei beni ad esse annessi. Sono inoltre escluse dalla disciplina del presente PUL le aree demaniali marittime:
 - di preminente interesse nazionale escluse dal conferimento alla Regione Autonoma della Sardegna ancorché identificate al solo fine di indirizzare un equilibrato uso e tutela ambientale;
 - destinate ad altri usi pubblici, ai sensi dell'art. 34 del Codice della navigazione e dell'art. 36 del Regolamento della navigazione marittima (di competenza delle Capitanerie di Porto);
 - destinate all'approvvigionamento di fonti di energia (concessioni di competenza dello Stato all'art. 105, lett. e) ai sensi del Decreto Legislativo n. 112/1998);
 - ove insistono pertinenze demaniali marittime e aree coperte con impianti di difficile rimozione (concessioni di competenza della Regione).

5. Il PUL vuole perseguire le seguenti finalità:

- a. garantire la conservazione e la tutela dell'ecosistema costiero;
- b. armonizzare ed integrare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile anche in relazione al territorio immediatamente attiguo;
- c. rapportare l'organizzazione del litorale al carattere naturale, rurale e urbano del contesto;
- d. migliorare l'accessibilità e la fruibilità del sistema litoraneo in maniera da contrastare i processi di erosione e degrado della risorsa;
- e. promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale;
- f. regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali attraverso processi di integrazione e complementarietà fra le stesse;
- g. favorire la qualità, l'innovazione e la diversificazione dell'offerta di servizi turistici;
- h. incentivare l'autonomia energetica delle strutture a servizio della balneazione attraverso l'utilizzo delle energie alternative con modalità morfologicamente integrate con le architetture
- i. promuovere la realizzazione di interventi coerenti con gli obiettivi e con lo scenario di riferimento progettuale del Piano urbanistico vigente.

Articolo 2. Normativa

- 1. Il presente Regolamento disciplina i contenuti funzionali all'organizzazione architettonica e spaziale delle aree programmate e gli usi consentiti e non consentiti, qualora non già definito da norme e regolamenti sovraordinati, almeno che non siano imposte regole più restrittive.
- 2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme, al fine di garantire il perseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti e l'attuazione del PUL si applicano:
 - a. la L.R. n. 8 del 23 aprile 2015 e la L.R. n.11 del 3 luglio 2017 inerente il PUL e relativamente alle parti vigenti, con relativo atto di indirizzo interpretativo di cui alla DGR n. 58/21 del 27.12.2017;
 - b. le Direttive Regionali di cui alla Deliberazione della G.R. n.35/12 del 09.07.2020 e ss.mm.ii.;
 - c. l'Ordinanza Balneare, pubblicata annualmente con Determinazione dell'Assessorato agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna, che disciplina le attività esercitabili sul demanio marittimo, per quanto concerne gli usi consentiti e la regolamentazione delle aree destinate alle strutture balneari in concessione;
 - d. l'Ordinanza di sicurezza balneare e disciplina generale delle attività diportistiche, pubblicata annualmente dalla Autorità Marittima competente

per territorio, che fornisce disposizioni generali inerenti la sicurezza balneare e disciplina le attività esercitabili in mare, con particolare riguardo al noleggio delle unità da diporto utilizzate in attività ricreative e turistiche locali;

- e. la Deliberazione n. 40/13 del 6.7.2016, con cui l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ha definito gli "Indirizzi per la gestione della fascia costiera", riguardante gli aspetti relativi alla pulizia delle spiagge, con particolare riferimento alla gestione della Posidonia spiaggiata, e finalizzata alla preservazione di ambienti di pregio e dei fondali soprattutto in presenza di praterie di Posidonia;
 - f. le Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 79/409/CEE (recepiti dal DPR 357/1997 e s.m.i.) 2009/147/CE e ss.mm.ii., recependo e applicando integralmente per il Demanio Marittimo e per le Zone Costiere comprese nei siti Natura 2000 quanto previsto e disciplinato dai Piani di Gestione e dalle Misure di Conservazione vigenti.
 - g. la L.R. n. 45/1989 art. 22bis; gli interventi disciplinati dal PUL sono compatibili con ogni destinazione di zona omogenea e non soggiacciono ai relativi parametri, previo rilascio, se necessario, dell'autorizzazione paesaggistica.
3. In riferimento alle norme di cui al comma 3 lett. a) e b) ai sensi dell'art. 24 comma 2 della L.R. n.7 del 12.04.2021 spetta alla Regione il rilascio di tutte le concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite allo Stato.
 4. In caso di sovrapposizione tra le disposizioni di cui alle precedenti norme e quelle contenute nel presente regolamento sono da osservarsi le prescrizioni che risultano maggiormente restrittive. Qualora non sia comprensibile il grado di restrittività valgono le disposizioni previste dal PUL.
 5. Qualora successivamente all'entrata in vigore del presente Piano, siano emanate normative sovraordinate prevalenti rispetto alle presenti norme, le nuove norme di legge saranno immediatamente applicabili senza la necessità del recepimento da parte delle norme del PUL.
 6. In sede di attuazione del PUL e di realizzazione di infrastrutture, opere, impianti, costruzioni, ecc. previste dal PUL e coerenti con il presente Regolamento, devono comunque essere rispettate tutte le normative regionali, nazionali e comunitarie generali e di settore, sia per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie che per la regolare esecuzione delle stesse.
 7. Gli interventi previsti dal PUL ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 dovranno essere sottoposti almeno alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza (Livello I – Screening).

Articolo 3. Contenuti

1. Il Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di Carloforte risulta composto dagli elaborati di seguito elencati:

ELABORATI TESTUALI		
Relazione tecnico – illustrativa		
Regolamento d'uso e NTA		
Relazione esplicativa delle modalità di attuazione del PUL		
ELABORATI CARTOGRAFICI		
Stato Attuale		
Tav.1	Quadro dei livelli di tutela ambientale e paesaggistica	scala 1:10.000
Tav.2	Piano Paesaggistico Regionale	scala 1:10.000
Tav.3	Studi di Assetto Idrogeologico	scala 1:10.000
Tav.4	Programma di Fabbricazione	scala 1:10.000
Tavv. 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f	Stato di Progetto PUL vigente	Scala 1:2.000
Tav.6	Unità fisiografiche	scala 1:10.000
Tav.7	Componenti geoambientali e Servizi di supporto alla fruizione	scale varie
Stato di Progetto		
Tav.8	Zonizzazione e Servizi di supporto alla fruizione	scale varie
Tav.9	Tipologie architettoniche dei manufatti e progetto base delle aree da affidare in concessione	scale varie

TITOLO 2. Disciplina d'uso del sistema costiero

Articolo 4. Zonizzazione

1. L'ambito di applicazione del PUL è composto dalle seguenti Zone, derivanti dall'analisi delle componenti geoambientali, così come spazialmente identificate nella tavola Tav.8:

Z0 – Spazio marino costiero

Z1a – Spiaggia fruibile

Z1a* – Spiaggia fruibile

Z1b – Spiaggia programmabile

Z1c – Accumuli di Posidonia

Z2a – Settore delle dune primarie

Z2b – Fascia di rispetto 5 metri dal piede della duna o dalla vegetazione

Z2c – Settore delle dune secondarie

Z3a – Zone umide di foce fluviale e fasce peristagnali

Z3b – Bacini idrici delle zone umide

Z4 – Costa rocciosa / mista detritico – rocciosa accessibile

Z5 – Costa rocciosa di difficile accesso

Z6 – Substrati rocciosi e depositi colluvio - detritici

Z7 – Pianori costieri retrolitorali

Z8 – Aree degradate

Z9 – Componenti del litorale a connotazione insediativa

2. Per le zone sopra riportate, articolate in riferimento al loro differente livello di sensibilità alla fruizione, si disciplinano le attività legate all'utilizzo balneare e turistico – ricreativo, fatto salvo il rispetto di ulteriori normative disciplinanti le attività non consentite nelle medesime zone.

Articolo 5. Z0 – Spazio marino costiero

1. Zona di mare destinata alla balneazione e allo svolgimento delle attività turistico ricreative così come definite dai dispositivi normativi vigenti.
2. Nella fascia dei 200 metri dalla battigia è consentita la libera balneazione, ad esclusione delle aree delimitate dai corridoi di lancio, dai campi boe e occupati da pontili amovibili.
3. Compatibilmente con le disposizioni normative e disciplinari sovraordinate relative al rispetto della fascia riservata alla balneazione è ammesso lo svolgimento di manifestazioni sportive o di attività ricreative all'aria aperta.

4. La localizzazione di corridoi di lancio, campi boe e pontili amovibili autorizzati a supporto dei servizi turistico - ricreativi e/o per il pubblico uso, dovrà garantire l'assenza di incidenza sulla biocenosi marina, in particolare sulla *Posidonia oceanica*, oltre che sull'assetto morfo - sedimentologico del litorale emerso e sommerso, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle norme e dai regolamenti vigenti di settore.
5. Sono incentivate iniziative, attività e interventi volti alla conservazione integrale della prateria di *Posidonia* e della tutela delle biocenosi marine, in coerenza con quanto disciplinato dalle norme e dai regolamenti di settore.

Articolo 6. Z1a – Spiaggia fruibile

1. Area della spiaggia emersa sabbiosa o ciottolosa, comprendente la componente di avanspiaggia e parte del retrospiaggia, compresa la battigia fino a 5 m dal piede dunare o dalle coperture vegetazionali quando presenti, oppure fino alle componenti ambientali di retrospiaggia e retrolitorali. È intesa come superficie della spiaggia nella quale è possibile esercitare la fruizione balneare e all'interno della quale può essere presente la spiaggia programmabile per finalità turistico-ricreativa.
2. È ammessa la libera fruizione, la sosta e la frequentazione pedonale nonché il posizionamento temporaneo di ombrelloni, sdraio, lettini.
3. Per la sola stagione balneare, a supporto alla fruizione libera, si potrà prevedere l'inserimento di eventuali arredi amovibili e temporanei quali cestini porta rifiuti, passerelle per l'accesso direttamente poggiate sulla sabbia.
4. In corrispondenza degli accessi, dei percorsi e delle aree designate per la fruizione, è ammesso il posizionamento di segnaletica e cartellonistica che indichi i livelli di attenzione e informazione naturalistica.
5. Ad esclusione del servizio di salvamento e pubblico soccorso non è consentito il posizionamento di manufatti turistico – ricreativi, anche se di facile rimozione, esterni alla spiaggia programmabile (Z1b).
6. La pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica dovrà essere effettuata con mezzi manuali.
7. L'eventuale gestione delle foglie e dei banchi di *Posidonia* sedimentata, se autorizzata, potrà essere effettuata esclusivamente in condizioni di scarsa idoneità alla balneazione, problematiche igienico-sanitarie e comunque in stretta osservanza delle prescrizioni di cui all'Allegato 1 della Delib.G.R. n. 40/13 del 6.7.2016 e ss.mm.ii. e normative nazionali vigenti.
8. Per una durata massima di 20 giorni è ammessa l'assegnazione temporanea e autorizzata, come previsto dall'art. 12 delle Linee Guida Regionali, di aree da destinare a manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali, che prevedano l'installazione di sole strutture facilmente amovibili, senza interferenze con le concessioni esistenti, a garanzia che tali

eventi non modifichino lo stato originario dei luoghi e che vengano rimosse in ogni loro parte al termine dell'evento.

9. È ammessa la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti con interventi a basso impatto ambientale e la sostituzione con opere e impianti di facile rimozione.
10. Non è consentito il transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli in genere, se non espressamente autorizzati per finalità specifiche da parte degli enti competenti o per cause di pubblico soccorso.
11. Nella fascia dei 5 metri dalla battigia non è consentita la sosta dei natanti, tavole da surf e di qualunque altra attrezzatura nautica, ludico-sportiva e ricreativa, ivi compresi i natanti da spiaggia, anche in corrispondenza delle aree di pertinenza dei corridoi di lancio.

Articolo 7. Z1a* – Spiaggia fruibile

1. Area della spiaggia emersa sabbiosa o ciottolosa che, data la ridotta profondità, racchiude al suo interno la battigia e i 5 m dal piede dunare o dalle coperture vegetazionali.
2. È ammessa la libera fruizione, la sosta e la frequentazione pedonale nonché il libero posizionamento temporaneo di ombrelloni, sdraio, lettini.
3. Per la sola stagione balneare, a supporto alla fruizione libera, si potrà prevedere l'inserimento di eventuali arredi amovibili e temporanei quali cestini porta rifiuti, passerelle per l'accesso direttamente poggiate sulla sabbia.
4. In corrispondenza degli accessi, dei percorsi e delle aree designate per la fruizione, è ammesso il posizionamento di segnaletica e cartellonistica che indichi i livelli di attenzione e informazione naturalistica.
5. Ad esclusione del servizio di salvamento e pubblico soccorso e delle piattaforme solarium a servizio di soggetti fragili, non è consentito il posizionamento di manufatti turistico – ricreativi.
6. La pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica dovrà essere effettuata con mezzi manuali.
7. L'eventuale gestione delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, se autorizzata, potrà essere effettuata esclusivamente in condizioni di scarsa idoneità alla balneazione, problematiche igienico-sanitarie e comunque in stretta osservanza delle prescrizioni di cui all'Allegato 1 della Delib.G.R. n. 40/13 del 6.7.2016 e ss.mm.ii. e normative nazionali vigenti.
8. Per una durata massima di 20 giorni è ammessa l'assegnazione temporanea e autorizzata, come previsto dall'art. 12 delle Linee Guida Regionali, di aree da destinare a manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali, che prevedano l'installazione di sole strutture facilmente amovibili, senza interferenze con le concessioni esistenti, a garanzia

che tali eventi non modifichino lo stato originario dei luoghi e che vengano rimosse in ogni loro parte al termine dell'evento.

9. È ammessa la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti con interventi a basso impatto ambientale e la sostituzione con opere e impianti di facile rimozione.
10. Non è consentito il transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli in genere, se non espressamente autorizzati per finalità specifiche da parte degli enti competenti o per cause di pubblico soccorso.

Articolo 8. Z1b – Spiaggia programmabile

1. Area della spiaggia emersa destinata alla localizzazione delle concessioni demaniali turistico - ricreative, individuata all'interno della Spiaggia Fruibile (Z1a).
2. È ammessa la libera fruizione, la sosta e la frequentazione pedonale nonché il posizionamento temporaneo di ombrelloni, sdraio, lettini.
3. Per la sola stagione balneare, a supporto alla fruizione, si potrà prevedere l'inserimento di eventuali arredi amovibili e temporanei quali cestini porta rifiuti, passerelle per l'accesso direttamente poggiate sulla sabbia.
4. Nelle aree previste assentibili a concessione demaniale sono ammesse le attività turistico – ricreative e la relativa messa a dimora di strutture e manufatti. Per la delimitazione degli spazi concessori dovranno essere utilizzate recinzioni palo – corda.
5. Per il collegamento alle reti tecnologiche delle strutture turistico - ricreative potrà esser previsto esclusivamente il passaggio di canalizzazioni e tubature non interrate, ancorate alla struttura delle passerelle e pedane e garantendo le condizioni di sicurezza previste dalle norme di settore e secondo le modalità previste dal presente regolamento. Non è consentita la realizzazione ed il passaggio interrato di infrastrutture idriche, fognarie, di sottoservizi in genere e di cavidotti.
6. Previa autorizzazione da parte degli Enti competenti potrà esser prevista all'interno degli spazi concessori l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose e l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.
7. È consentito, oltre che per emergenza e soccorso, il transito e la sosta temporanea di veicoli gommati che non incidano sulla stabilità e integrità del corpo sabbioso e vegetativo di spiaggia, solo se autorizzati ed esclusivamente per le seguenti finalità: 1) per il montaggio e smontaggio dei manufatti turistico-ricreativi, rispettivamente all'inizio della stagione balneare e alla fine della stessa; 2) per l'approvvigionamento dei servizi turistico - ricreativi durante la stagione balneare, esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 8.00 del mattino e per la rimozione dei rifiuti entro le 2 ore successive al tramonto.

8. La pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica dovrà essere effettuata con mezzi manuali.
9. L'eventuale gestione delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, se autorizzata, potrà essere effettuata esclusivamente in condizioni di scarsa idoneità alla balneazione, problematiche igienico-sanitarie e comunque in stretta osservanza delle prescrizioni di cui all'Allegato 1 della Delib.G.R. n. 40/13 del 6.7.2016 e ss.mm.ii. e normative nazionali vigenti.
10. Per una durata massima di 20 giorni è ammessa l'assegnazione temporanea e autorizzata, come previsto dall'art. 12 delle Linee Guida Regionali, di aree da destinare a manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali, che prevedano l'installazione di sole strutture facilmente amovibili, senza interferenze con le concessioni esistenti, a garanzia che tali eventi non modifichino lo stato originario dei luoghi e che vengano rimosse in ogni loro parte al termine dell'evento.
11. È ammessa la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti con interventi a basso impatto ambientale e la sostituzione con opere e impianti di facile rimozione.

Articolo 9. Z1c – Accumuli di Posidonia

1. Accumuli stazionari di residui fogliari di Posidonia nella fascia intertidale soggetti a dinamiche di migrazione in funzione delle correnti marino costiere, scarsamente fruibili e soggette a fenomeni di decomposizione organica ma comunque funzionali alla difesa naturale di erosione ed inondazione costiera.
2. È ammessa la libera fruizione qualora siano garantite le condizioni di sicurezza per le persone.
3. È ammessa la rimozione delle biomasse di Posidonia in scarse condizioni igienico-sanitarie, evitando il peggioramento dei fenomeni erosivi e comunque in stretta osservanza delle prescrizioni di cui all'Allegato 1 della Delib.G.R. n. 40/13 del 6.7.2016 e ss.mm.ii. e normative nazionali vigenti.
4. È ammesso il posizionamento di pontili amovibili per l'ormeggio di piccoli natanti così come localizzati nelle tavole di piano.

Articolo 10. Z2a – Settore delle dune primarie / Z2b – Fascia di rispetto 5 metri dal piede della duna o dalla vegetazione

1. Settore delle dune embrionali, delle avandune e del primo cordone dunare, governate dalla dinamica eolica e parzialmente stabilizzate dalla vegetazione psammofila. È compresa la fascia dei 5 metri dalla berma vegetata o dal piede della duna.
2. Ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione si dovrà prevedere:

- la messa in opera di recinzioni e dissuasori per la delimitazione dei settori dunari e della vegetazione;
 - il posizionamento di segnaletica e cartellonistica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, divieto e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e in prossimità delle eventuali aree designate alla fruizione;
 - il solo passaggio nei percorsi individuati nelle tavole di piano, preferibilmente mediante il posizionamento di passerelle sopraelevate su pali al fine di garantire l'assenza di incidenza sulla vegetazione presente e sulle dinamiche geomorfologiche e sedimentarie dei corpi sabbiosi;
 - la chiusura di varchi e accessi non regolamentati, il ripristino e la protezione delle dune e della vegetazione;
 - la riqualificazione di opere e impianti fissi esistenti con interventi di rimozione e delocalizzazione dei manufatti in aree idonee;
 - la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione anche mediante il riuso della biomassa vegetale e dei residui fogliari di Posidonia, esclusivamente se autorizzata ed in stretta osservanza delle modalità operative di cui all'Allegato 1 della Delib.G.R. n. 40/13 del 6.7.2016 e ss.mm.ii. e normative vigenti;
 - il passaggio di canalizzazioni e tubature non interrate, ancorate alla struttura delle passerelle e pedane, esclusivamente a servizio delle strutture turistico - ricreative per il collegamento alle reti tecnologiche, garantendo le condizioni di sicurezza previste dalle norme di settore e secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- 3.** La pulizia dai rifiuti di origine antropica dovrà essere effettuata esclusivamente con mezzi manuali. Non è consentito l'allontanamento delle biomasse vegetali e dei residui di Posidonia sedimentata spontaneamente dalle dinamiche meteo marine o lo stoccaggio temporaneo della biomassa vegetale in aree dunari su cui siano presenti habitat di interesse comunitario.
- 4.** Non è consentito il deposito sulle dune, anche se temporaneo, di attrezzature, bidoni portarifiuti e qualunque altro genere di materiale funzionale o meno alle attività turistico - ricreative o alla libera fruizione.

Articolo 11. Z2c – Settore delle dune secondarie

- 1.** Settore delle dune secondarie, stabilizzate o semistabilizzate dalla vegetazione psammofila generalmente arbustiva e arborea.
- 2.** Ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione si dovrà prevedere:
 - la messa in opera di recinzioni e dissuasori per la delimitazione dei settori dunari e della vegetazione;

- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, divieto e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e in prossimità delle eventuali aree designate alla fruizione;
 - il solo passaggio nei percorsi individuati nelle tavole di piano, preferibilmente mediante il posizionamento di passerelle sopraelevate su pali al fine di garantire l'assenza di incidenza sulla vegetazione presente e sulle dinamiche geomorfologiche e sedimentarie dei corpi sabbiosi;
 - la chiusura di varchi e accessi non regolamentati, il ripristino e la protezione delle dune e della vegetazione;
 - la riqualificazione di opere e impianti fissi esistenti con interventi di rimozione e delocalizzazione dei manufatti in aree idonee;
 - la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione anche mediante il riuso della biomassa vegetale e dei residui fogliari di Posidonia, esclusivamente se autorizzata ed in stretta osservanza delle modalità operative di cui all'Allegato 1 della Delib.G.R. n. 40/13 del 6.7.2016 e ss.mm.ii. e normative vigenti;
 - il passaggio di canalizzazioni e tubature non interrato, ancorate alla struttura delle passerelle e pedane, esclusivamente a servizio delle strutture turistico - ricreative per il collegamento alle reti tecnologiche, garantendo le condizioni di sicurezza previste dalle norme di settore e secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. È ammesso il mantenimento di manufatti stagionali amovibili come individuati nelle tavole di piano a condizione che sia garantita l'assenza di impatti ambientali sulle dune e sulla vegetazione, anche attraverso soluzioni progettuali compatibili con il contesto naturalistico-ambientale.
 4. La pulizia dai rifiuti di origine antropica dovrà essere effettuata esclusivamente con mezzi manuali. Non è consentito l'allontanamento delle biomasse vegetali e dei residui di Posidonia sedimentata spontaneamente dalle dinamiche meteo marine o lo stoccaggio temporaneo della biomassa vegetale in aree dunari su cui siano presenti habitat di interesse comunitario.
 5. Non è consentito il deposito sulle dune, anche se temporaneo, di attrezzature, bidoni portarifiuti e qualunque altro genere di materiale funzionale o meno alle attività turistico - ricreative o alla libera fruizione.

Articolo 12. Z3a – Zone umide di foce fluviale e fasce peristagnali / Z3b – Bacini idrici delle zone umide

1. Settori del margine costiero interessati da bacini idrici permanenti e semipermanenti delle zone umide costiere, quali stagni e depressioni palustri di origine marino - litorale e di foce fluviale e dai settori circondariali caratterizzati

dalla presenza di condizioni di elevata umidità del suolo e sviluppo di specie vegetali igrofile e alofile.

6. Dovranno essere promossi gli interventi funzionali alla tutela, salvaguardia e riqualificazione ambientale ai fini della prevenzione delle cause di degrado, di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione e di salvaguardia idraulica.
7. Al fine di salvaguardare le componenti ambientali sensibili e controllare la fruizione potranno essere posizionate strutture quali recinzioni e dissuasori. Potrà inoltre esser previsto il posizionamento di segnaletica e cartellonistica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, divieto e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e in prossimità delle eventuali aree designate alla fruizione.
8. È sempre vietato l'accesso pedonale e veicolare, la sosta e la frequentazione esterna ai percorsi e alle aree dedicate e autorizzate.
9. La pulizia dai rifiuti di origine antropica dovrà essere effettuata esclusivamente con mezzi manuali. Non è consentito lo stoccaggio permanente o temporaneo delle biomasse e dei residui fogliari di *Posidonia* rimosse dal litorale.

Articolo 13. Z4 – Costa rocciosa / mista detritico – rocciosa accessibile

1. Settori del margine costiero fruibili a sviluppo prevalentemente roccioso modellati dall'azione diretta ed indiretta del mare.
2. Qualora non diversamente stabilito da strumenti e normative di previsione e prevenzione dei rischi idrogeologici e per la salvaguardia degli habitat di interesse comunitario è ammesso il libero passaggio, la sosta e la frequentazione pedonale.
3. È ammessa la realizzazione di interventi per la mitigazione dei rischi geomorfologici e di erosione costiera.
4. Nelle aree previste dal Piano assentibili a concessione demaniale sono ammesse le attività turistico – ricreative e la messa a dimora di strutture e manufatti.
5. A supporto della fruizione, è ammesso l'inserimento di eventuali arredi amovibili e temporanei quali cestini porta rifiuti.
6. La pulizia dai rifiuti di origine antropica dovrà essere effettuata esclusivamente con mezzi manuali.
7. È ammessa la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare.
8. Per una durata massima di 20 giorni è ammessa l'assegnazione temporanea e autorizzata, come previsto dall'art. 12 delle Linee Guida Regionali, di aree da destinare a manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali, che prevedano l'installazione di sole strutture facilmente amovibili, senza interferenze con le concessioni esistenti, a garanzia che tali

eventi non modifichino lo stato originario dei luoghi e che vengano rimosse in ogni loro parte al termine dell'evento.

Articolo 14. Z5 – Costa rocciosa di difficile accesso

1. Settori del margine costiero caratterizzati da falesie e scarpate costiere elevate sul mare, anche di diversi metri, modellate sulle formazioni rocciose affioranti.
2. Ai fini della sicurezza, per la salvaguardia degli habitat e le specie di interesse comunitario e come dissuasori per la fruizione si dovrà prevedere:
 - la messa in opera di recinzioni e dissuasori;
 - la chiusura di varchi e accessi non regolamentati;
 - il posizionamento di segnaletica e cartellonistica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, divieto e informazione naturalistica;
 - la realizzazione di interventi per la mitigazione dei rischi geomorfologici e di erosione costiera.
3. La pulizia dai rifiuti di origine antropica dovrà essere effettuata esclusivamente con mezzi manuali.
4. Non è ammessa la realizzazione di servizi di supporto alla balneazione e relativi manufatti nonché lo svolgimento di manifestazioni anche a carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali.

Articolo 15. Z6 – Substrati rocciosi e depositi colluvio - detritici

1. Settori retrolitorali su substrati detritici di origine eluvio – colluviale di ambiente costiero interessati in prevalenza da formazioni arboree/arbustive, compresi i settori degradati dalla fruizione antropica che hanno modificato l'assetto vegetazionale originaria.
2. È ammesso il passaggio pedonale e il transito di mezzi meccanici e di veicoli a motore, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali.
3. La sosta veicolare dovrà avvenire esclusivamente nelle aree designate, in corrispondenza delle aree già trasformate e prive di copertura vegetazionale senza compromettere la possibilità di ripristino e riqualificazione e di tutela del suolo. La vegetazione arborea e arbustiva, qualora presente, dovrà essere salvaguardata.
4. A supporto della fruizione, è ammesso l'inserimento di eventuali arredi amovibili e temporanei quali cestini porta rifiuti, tavolini pic-nic, sistemi di ombreggio, passerelle.
5. Sono ammesse le attività di supporto alla fruizione turistico – balneare e il relativo posizionamento di strutture e manufatti di cui all'Art.37 del presente Regolamento. È ammesso inoltre, oltre a quelli individuati nelle tavole di piano, il

posizionamento di servizi igienici stagionali conformi alle normative vigenti in materia.

6. Per una durata massima di 20 giorni è ammessa l'assegnazione temporanea e autorizzata, come previsto dall'art. 12 delle Linee Guida Regionali, di aree da destinare a manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali, che prevedano l'installazione di sole strutture facilmente amovibili, senza interferenze con le concessioni esistenti, a garanzia che tali eventi non modifichino lo stato originario dei luoghi e che vengano rimosse in ogni loro parte al termine dell'evento.
7. Per il collegamento alle reti tecnologiche delle strutture turistico - ricreative potrà esser previsto il passaggio di cavidotti e sottoservizi in genere, anche se interrati, nonché il posizionamento di stazioni di rilancio e casotti per l'alloggiamento delle centraline, vani contatori e simili.
8. Previa autorizzazione da parte degli Enti competenti potrà esser prevista all'interno degli spazi concessori l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose e l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.
10. Ai fini della sicurezza, della delimitazione di componenti ambientali sensibili e come dissuasori per la fruizione è ammesso il posizionamento di recinzioni e dissuasori. Potrà inoltre esser previsto il posizionamento di segnaletica e cartellonistica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, divieto e informazione naturalistica.

Articolo 16. Z7 – Pianori costieri retrolitorali

1. Ambiti pianeggianti o subpianeggianti delle piane costiere retrolitorali interessate da attività agricole alternate a spazi naturali e seminaturali, con la presenza sporadica di edifici rurali in genere.
2. È ammesso il passaggio pedonale e il transito di mezzi meccanici e di veicoli a motore esclusivamente nei percorsi esistenti, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali.
3. La sosta veicolare dovrà avvenire esclusivamente nelle aree designate e autorizzate, in corrispondenza delle aree già trasformate e prive di copertura vegetazionale, evitando l'induzione di fenomeni di erosione delle superfici e senza compromettere la possibilità di ripristino e riqualificazione e di tutela del suolo. La vegetazione arborea e arbustiva, qualora presente, dovrà essere salvaguardata.
4. A supporto della fruizione, è ammesso l'inserimento di eventuali arredi amovibili e temporanei quali cestini porta rifiuti, tavolini pic nic, sistemi di ombreggio, passerelle.
5. Sono ammesse le attività di supporto alla fruizione turistico – balneare e il relativo posizionamento di strutture e manufatti di cui all'Art.37 del presente

Regolamento. È ammesso inoltre, oltre a quelli individuati nelle tavole di piano, il posizionamento di servizi igienici stagionali conformi alle normative vigenti in materia.

6. Per una durata massima di 20 giorni è ammessa l'assegnazione temporanea e autorizzata, come previsto dall'art. 12 delle Linee Guida Regionali, di aree da destinare a manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali, che prevedano l'installazione di sole strutture facilmente amovibili, senza interferenze con le concessioni esistenti, a garanzia che tali eventi non modifichino lo stato originario dei luoghi e che vengano rimosse in ogni loro parte al termine dell'evento.
7. Per il collegamento alle reti tecnologiche delle strutture turistico - ricreative potrà esser previsto il passaggio di cavidotti e sottoservizi in genere, anche se interrati, nonché il posizionamento di stazioni di rilancio e casotti per l'alloggiamento delle centraline, vani contatori e simili.
8. Previa autorizzazione da parte degli Enti competenti potrà esser prevista all'interno degli spazi concessori l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose e l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.
11. Ai fini della sicurezza, della delimitazione di componenti ambientali sensibili e come dissuasori per la fruizione è ammesso il posizionamento di recinzioni e dissuasori. Potrà inoltre esser previsto il posizionamento di segnaletica e cartellonistica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, divieto e informazione naturalistica.

Articolo 17. Z8 – Aree degradate

1. Settori del margine costiero retrolitorali trasformati dalla fruizione antropica che hanno modificato l'assetto e la struttura geomorfologica e vegetazionale originaria.
2. È ammesso il passaggio pedonale, la sosta e la frequentazione pedonale nonché il transito e la sosta di veicoli a motore nei percorsi e nelle aree indicate nelle tavole di Piano, garantendo la riqualificazione floro-vegetazionale delle aree limitrofe e il contrasto all'erosione del suolo.
3. Sono ammesse le attività di supporto alla fruizione turistico – balneare e il relativo posizionamento di strutture e manufatti di cui all'Art.37 del presente Regolamento. È ammesso inoltre, oltre a quelli individuati nelle tavole di piano, il posizionamento di servizi igienici stagionali conformi alle normative vigenti in materia.
4. A supporto della fruizione, è ammesso l'inserimento di eventuali arredi amovibili e temporanei quali cestini porta rifiuti, tavolini pic nic, sistemi di ombreggio, passerelle.

5. Per una durata massima di 20 giorni è ammessa l'assegnazione temporanea e autorizzata, come previsto dall'art. 12 delle Linee Guida Regionali, di aree da destinare a manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali, che prevedano l'installazione di sole strutture facilmente amovibili, senza interferenze con le concessioni esistenti, a garanzia che tali eventi non modifichino lo stato originario dei luoghi e che vengano rimosse in ogni loro parte al termine dell'evento.
6. Per il collegamento alle reti tecnologiche delle strutture turistico - ricreative potrà esser previsto esclusivamente il passaggio di canalizzazioni e tubature non interrate, ancorate alla struttura delle passerelle e pedane e garantendo le condizioni di sicurezza previste dalle norme di settore e secondo le modalità previste dal presente regolamento. Non è consentita la realizzazione ed il passaggio interrato di infrastrutture idriche, fognarie, di sottoservizi in genere e di cavidotti.
7. Previa autorizzazione da parte degli Enti competenti potrà esser prevista all'interno degli spazi concessori l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose e l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.
8. Non è consentita l'apertura di nuove piste, sentieri e varchi ne pedonali ne veicolari.
9. Ai fini della delimitazione di componenti ambientali sensibili e come dissuasori per la fruizione è ammesso il posizionamento di recinzioni e dissuasori. Potrà inoltre esser previsto il posizionamento di segnaletica e cartellonistica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, divieto e informazione naturalistica.

Articolo 18. Z9 – Componenti del litorale a connotazione insediativa

1. Settori attualmente occupati o trasformati da insediamenti, infrastrutture, opere e manufatti.
2. A supporto della fruizione, è ammesso l'inserimento di eventuali arredi amovibili e temporanei quali cestini porta rifiuti, tavolini pic nic, sistemi di ombreggio, passerelle.
3. Sono ammesse le attività di supporto alla fruizione turistico – balneare e il relativo posizionamento di strutture e manufatti di cui all'Art.37 del presente Regolamento. È ammesso inoltre, oltre a quelli individuati nelle tavole di piano, il posizionamento di servizi igienici stagionali conformi alle normative vigenti in materia.
4. Sono consentite le attività turistico ricreative coerenti con gli strumenti urbanistici locali e sovra locali e con le normative di settore.

Articolo 19. Prescrizioni generali d'uso per i litorali

1. Salvo quanto disposto dal precedente Articolo e dalle normative vigenti di settore, nell'ambito di applicazione del PUL è di norma vietato:
 - l'alterazione della vegetazione e della flora, in particolare se di interesse conservazionistico;
 - l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e della vegetazione naturale;
 - gli interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario se non espressamente autorizzati;
 - lo sversamento di acque reflue o rigenerate e di prodotti inquinanti;
 - la realizzazione ed il passaggio interrato di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi in genere se non autorizzato;
 - lo stoccaggio anche temporaneo di sostanze inquinanti ad esclusione delle riserve carburante necessarie alla gestione delle attività, autorizzate dagli enti competenti;
 - l'installazione non autorizzata anche temporanea di qualsiasi struttura e manufatto in genere anche se removibile e privo di fondazione;
 - la messa a dimora di nuove opere di difficile rimozione non autorizzate, nonché la realizzazione di aree scoperte sterrate, asfaltate, cementate o pavimentate con materiali che pregiudichino lo stato dei luoghi;
 - le trasformazioni temporanee o permanenti della superficie della spiaggia e del suo profilo morfologico, con particolare riferimento alle modifiche che possono favorire processi di inondazione costiera, di erosione delle dune e del litorale in genere;
 - la localizzazione di gruppi elettrogeni e l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora non autorizzati;
 - l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume eccessivo, negli orari in cui potrebbe essere arrecato disturbo alla quiete pubblica, da definire con ordinanza sindacale;
 - l'apertura di accessi privati sul demanio se non espressamente autorizzati;
 - l'accesso alle spiagge e alle aree demaniali ai veicoli non gommati, ad eccezione di quelli destinati al soccorso, alla eventuale pulizia degli arenili, oltre a quelli specificatamente autorizzati dagli Enti competenti, tra cui per carico e scarico merci a servizio delle attività turistico - ricreative o altre finalità;
 - l'abbandono, l'interramento e la discarica, sia a terra che a mare, di ogni tipo di rifiuto e/o altri materiali;
 - lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, lettini o altre attrezzature comunque denominate;

- ostacolare o limitare il libero accesso pedonale alle aree demaniali;
- campeggiare con roulotte, campers, tende da campeggio o altre attrezzature simili al di fuori delle aree designate allo scopo;
- spostare, modificare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti posizionati a tutela della pubblica incolumità;
- utilizzare sapone e shampoo e detergenti in genere nei box doccia che non siano direttamente collegate agli impianti e reti di smaltimento idrico;
- accendere fuochi e svolgere attività pirotecniche in assenza delle prescritte autorizzazioni delle Autorità competenti;
- praticare la balneazione nelle zone adibite a corridoi di lancio/atterraggio opportunamente segnalati;
- organizzare attività di spettacolo e di intrattenimento a carattere temporaneo, manifestazioni ricreative e nautiche ed esercitare qualunque attività a scopo di lucro (commercio in forma fissa o itinerante, fotografia, attività promozionali, ecc.) senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio comunale e/o di altri enti competenti;
- praticare qualsiasi gioco (calcio o calcetto, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) senza previo avviso di delimitazione degli spazi e comunque ad una distanza superiore a 15 metri dalla linea di battigia ed esclusivamente nelle Zone della spiaggia fruibile (Z1a). Tali attività potranno eventualmente essere praticate all'interno delle aree in concessione appositamente attrezzate dai concessionari stessi o in aree della spiaggia fruibile appositamente attrezzate per eventi occasionali e temporanei, come previsto dall'art. 12 delle Linee Guida Regionali, autorizzate dalla Amministrazione comunale.

2. In tutto il litorale dovranno essere attuate le attività finalizzate:

- alla conservazione e alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio;
- alla riqualificazione ambientale e paesaggistica degli ambiti degradati;
- alla mitigazione dei rischi e della pericolosità idrogeologica, di erosione e/o di inondazione costiera.

TITOLO 3. Disciplina delle attività turistico - ricreative e servizi di supporto della balneazione

Articolo 20. Attività turistico - ricreative e servizi per la fruizione balneare

1. Ai sensi del Decreto Legge n.400 del 5 ottobre 1993, Art. 1, lett. da a) ad e), convertito in L. 494/1993, per attività turistico - ricreative oggetto di rilascio di concessioni demaniale marittima si intendono:
 - a) gestione di stabilimenti balneari;
 - b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
 - c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
 - d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
 - e) esercizi commerciali.
2. Nel Demanio Marittimo del Comune di Carloforte, le attività turistico ricreative sono erogabili esclusivamente all'interno delle aree assentibili a concessione, così come individuate e localizzate nelle tavole di progetto (Tav. 8) e come disciplinato negli articoli successivi. I servizi e i manufatti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, ad esclusione di quelli di cui all'art. 37 del presente Regolamento, sono localizzabili solo se previsti dai dispositivi spaziali del Piano (Tavola 8).
3. Per lo svolgimento delle attività turistico – ricreative di competenza comunale, **sul Demanio Marittimo e nel mare territoriale del Comune di Carloforte**, compatibilmente con la loro ammissibilità per le diverse Zone di cui al precedente Titolo 2, **sono consentiti esclusivamente i seguenti servizi:**
 - servizio di avvistamento e salvamento;
 - servizi per soggetti fragili;
 - servizio di infermeria e pronto soccorso;
 - servizi igienici e docce pubbliche o ad uso pubblico;
 - attività occasionali ludico - ricreative - sportive, che non necessitano di occupazione demaniale con superfici coperte;
 - gestione delle aree destinate alla fruizione con animali domestici;
 - noleggio e posa di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio;
 - vendita di alimenti e bevande preconfezionate (all'interno dei chioschi bar);
 - posa di sedie, tavoli e sistemi di ombreggio;
 - noleggio di piccoli natanti da spiaggia;

- scuole di vela (natanti da diporto a vela con deriva mobile, tavole a vela windsurf e kitesurf che si avvalgono di istruttori abilitati alla professione) con il posizionamento di corridoi di lancio;
- gestione corridoi di lancio destinati al pubblico uso;
- gestione piattaforme balneari galleggianti;
- gestione pontili amovibili e specchi acquei.

4. Ulteriori servizi di supporto alla balneazione, localizzabili in **ambiti esterni al demanio marittimo**, compatibilmente con gli usi disciplinati nelle diverse Zone ai sensi del precedente Titolo 2, sono:

- gestione parcheggi;
- servizi igienici e docce pubbliche o ad uso pubblico;
- servizi di informazione turistica;
- vendita di alimenti e bevande preconfezionate con e senza mescita (all'interno dei chioschi bar e punti di ristoro);
- servizi turistici;
- posa di sedie, tavoli e sistemi di ombreggio;
- attività occasionali ludico-ricreative - sportive, che non comportino la realizzazione di superfici coperte e/o nuovi volumi e trasformazioni permanenti del suolo e della vegetazione naturale.

5. Per l'espletamento delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione, di cui ai precedenti commi 3 e 4, **sono ammessi i seguenti interventi e manufatti**, quest'ultimi assimilabili esclusivamente alle tipologie di "opere e impianti di facile rimozione":

- chiosco bar, dotato di ombreggio e pedana per il posizionamento di tavolini e sedie;
- box info – point, servizi turistici, infermeria, locale primo soccorso e/o deposito;
- spogliatoi;
- torrette di avvistamento;
- corridoi di lancio destinati al pubblico uso;
- sistemi di ombreggio;
- passerelle e camminamenti su pedana;
- piattaforme solarium per soggetti fragili;
- recinzioni (semplice, palo e corda, mezza croce, croce sant'Andrea);
- segnaletica e cartellonistica;
- aree sosta veicolare;

- arredi (cestini portarifiuti – panchine o sedie – tavoli – rastrelliere);
 - box servizi igienici e docce;
 - pontili amovibili;
 - piattaforme balneari galleggianti;
 - campi boe per l'ormeggio;
 - sistemazione di aree a verde attrezzato ivi comprese le opere e i manufatti necessari per garantire la corretta fruizione e gestione della risorsa (sentieri pedonali, panchine, arredi, opere a verde);
 - opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica, comprendenti interventi di rinaturalizzazione e ripristino, di ingegneria naturalistica, di mitigazione dei rischi idrogeologici e di erosione/inondazione costiera.
6. Per l'esercizio e la realizzazione dei manufatti turistico – ricreativi, classificabili esclusivamente come “opere e impianti di facile rimozione”, di cui ai commi precedenti, si applicano le prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
 7. Le attività di noleggio di piccoli natanti da spiaggia dovranno essere svolte compatibilmente con le esigenze di tutela e salvaguardia degli habitat e delle specie di interesse comunitario e conservazionistico dei Siti Natura 2000, con il recepimento integrale dei rispettivi Piani di Gestione.

Articolo 21. Piattaforme balneari galleggianti e pontili amovibili

1. Le concessioni che prevedono l'installazione di piattaforme balneari galleggianti e/o pontili amovibili dovranno essere costituite da elementi modulari assemblati in loco e progettate in modo da assicurarne la stabilità, nel rispetto del contesto paesaggistico e ambientale in cui sono inserite.
2. È severamente vietato l'utilizzo di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei o laterizi, di strutture in fondazione in conglomerato cementizio e/o con infissione di pali nei substrati rocciosi.
3. L'installazione dei pontili e la reciproca equidistanza tra gli stessi dovrà essere effettuata nel rispetto delle normative vigenti di settore e delle condizioni di sicurezza per la navigazione, previa valutazione della Capitaneria di Porto, a seguito di rilascio di concessione demaniale.
6. L'ancoraggio delle piattaforme balneari galleggianti e dei pontili amovibili dovrà essere realizzato mediante l'uso di sistemi compatibili con le caratteristiche del fondale, a basso impatto ambientale e paesaggistico; dovrà inoltre garantire l'assenza di incidenza sulla biocenosi marina, in particolare sulla *Posidonia oceanica*, oltre che sull'assetto morfo - sedimentologico del litorale emerso e sommerso, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle norme e dai regolamenti vigenti di settore.
4. La progettazione delle piattaforme balneari galleggianti e dei pontili amovibili deve essere supportata da uno studio meteo marino e da verifiche di sicurezza.

Articolo 22. Durata della stagione balneare

1. Per la durata della stagione balneare si rimanda all'Ordinanza Balneare redatta e pubblicata annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna.
2. Il posizionamento delle strutture di facile rimozione disciplinate all'interno della spiaggia programmabile è ammesso, ai sensi del comma 5 dell'articolo 22-bis della L.R. n. 45/1989, esclusivamente nel periodo previsto dall'Ordinanza Balneare di cui al punto precedente, fatti salvi i casi di esclusione previsti dallo stesso articolo.
3. All'esterno della superficie programmabile il posizionamento delle strutture di facile rimozione e la loro permanenza deve essere coerente con la disciplina urbanistica comunale.
4. Per le attività turistico – ricreative localizzate in ambiti esterni al demanio marittimo nonché per l'esercizio di attività sportive la durata dell'esercizio in modo continuativo potrà essere superiore indipendentemente dall'intervallo previsto per la stagione balneare, salvo quanto diversamente stabilito dalle norme regionali e/o comunali in materia urbanistica.
5. Periodi di esercizio più limitati possono essere previsti per le attività turistico-ricreative localizzate in aree individuate a pericolosità idraulica elevata e molto elevata (Hi3 e Hi4) e fasce di salvaguardia idraulica, secondo quanto stabilito dagli Studi Comunali di Assetto Idrogeologico, dagli Studi di Compatibilità idraulica o dalle verifiche di sicurezza da inondazioni costiere, ai sensi delle Norme del PAI.

Articolo 23. Prescrizioni generali

1. I servizi turistico – ricreativi, così come riportati nelle tavole di progetto del Piano, ricadono sia in ambiti interni che esterni al demanio marittimo.
2. Le concessioni demaniali con servizi per la balneazione, dovranno obbligatoriamente prestare il servizio di salvamento a mare e dotarsi dell'attrezzatura necessaria per il primo soccorso, secondo le prescrizioni indicate nell'ordinanza di sicurezza balneare.
3. Nei tratti in cui non è prevista l'installazione di concessioni demaniali, il servizio di salvamento a mare e primo soccorso verrà assicurato dal Comune o, qualora non fosse possibile garantirlo, verranno installati appositi cartelli che avvisino l'assenza di servizio di salvamento.
4. I tratti di costa interdetti alla balneazione dovranno essere opportunamente segnalati con cartellonistica adeguata.
5. I corridoi di lancio dovranno essere destinati al pubblico uso per l'atterraggio e la partenza delle unità a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela. La loro installazione dovrà essere effettuata garantendo l'assenza di incidenza sulla biocenosi marina e sull'assetto morfo - sedimentologico del fondale, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle norme e dai regolamenti

vigenti di settore degli Enti pubblici competenti. L'installazione di ulteriori corridoi di lancio per finalità pubbliche e di sicurezza verrà valutata stagionalmente di concerto con la Capitaneria di Porto competente.

6. Il posizionamento dei manufatti turistico - ricreativi deve essere preceduto da una analisi dettagliata dello stato dei luoghi, atta a verificare le condizioni spaziali, morfologiche e ambientali idonee all'installazione, soprattutto in riferimento alla localizzazione della superficie fruibile (Z1a) e programmabile (Z1b), alla salvaguardia degli habitat e alla salvaguardia del litorale sabbioso e del suo ecosistema, al fine di prevenire eventuali fenomeni di degrado e di erosione del litorale.
7. Le lavorazioni per il montaggio / smontaggio dei manufatti dovranno essere effettuate esclusivamente con attività manuali al fine di limitare possibili disturbi alla fauna dovuti ad emissioni sonore legate all'utilizzo di macchinari. Durante le fasi di cantiere, dovranno essere inoltre utilizzate attrezzature in ottimo stato di manutenzione e efficienza, onde evitare interferenze seppur temporanee con l'ambiente circostante, e attuate misure volte al contenimento del calpestio/frammentazione delle coperture vegetali spontanee.
8. L'ubicazione stagionale delle concessioni demaniali dovrà essere effettuata nel rispetto dei seguenti punti:
 - a) il posizionamento stagionale dei manufatti turistico-ricreativi nell'ambito della spiaggia fruibile e programmabile deve essere preceduto da una analisi dettagliata dello stato dei luoghi di installazione della concessione, atta a verificare la localizzazione e l'estensione delle zone non idonee, al fine di posizionare le concessioni e relativi manufatti nelle zone idonee (Z1.b) secondo il presente regolamento.
 - b) il posizionamento esatto dell'area in concessione, corrispondente a quanto sarà riportato nell'atto concessorio, deve rispettare prioritariamente i requisiti di cui al punto a), in modo tale che non vi siano spostamenti significativi (inferiori a 20 metri) rispetto all'ubicazione della stessa area riportata nei dispositivi cartografici del presente Piano.
 - c) qualora, per le naturali mutevoli condizioni dell'assetto di spiaggia non vi siano gli spazi sufficienti per il posizionamento e il mantenimento degli spazi turistico-ricreativi come previsto dai presenti dispositivi di Piano e/o dall'atto concessorio, è fatto obbligo per il concessionario adeguare la localizzazione dei manufatti al nuovo assetto morfologico e areale della spiaggia fruibile e programmabile, nel rispetto dei parametri dimensionali massimi autorizzati e concordandolo con l'Ente che ha rilasciato la concessione.
 - d) nel caso in cui, per eventi di alterazione naturale, non sia possibile ubicare una concessione come da indicazioni del Piano, l'Amministrazione competente potrà procedere al temporaneo ridimensionamento e, al limite, alla sospensione della concessione, qualora non sussistano idonee condizioni di compatibilità paesaggistiche e/o ambientali per il posizionamento della stessa.

e) riposizionamenti, variazioni di morfologia o modesti adeguamenti delle aree da affidare o affidate in concessione non costituiscono variante al PUL e sono tali quando applicati nell'ambito della stessa unità di spiaggia ed esclusivamente all'interno della superficie programmabile, per una distanza massima di 20 metri rispetto alla localizzazione prevista dal piano ed autorizzata. In ogni caso, tali variazioni sono ammissibili nel rispetto degli spazi concessori previsti dal presente Piano e previa verifica positiva di nuova istanza concessoria da parte degli Enti competenti.

9. Nei settori di costa interessati da pericolosità da inondazione costiera definiti dal PGRA, il rilascio della concessione turistico - ricreativa è subordinata alla verifica di sicurezza delle strutture, corredata da eventuali studi di dettaglio sulla pericolosità di inondazione e devono essere tali da:

- non generare o peggiorare fenomeni di erosione costiera e/o di inondazione;
- non incrementare le condizioni di rischio specifico degli elementi vulnerabili interessati ad eccezione dell'eventuale incremento sostenibile connesso all'intervento espressamente assentito;
- non compromettere la possibilità di realizzare eventuali interventi di difesa costiera, di mitigazione dei rischi e di riqualificazione ambientale.

Infine, il titolare della concessione è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica per eventuali futuri danni a cose o persone derivanti dai fenomeni di inondazione costiera.

10. È fatto obbligo per i concessionari esporre in posizione ben visibile gli estremi dell'atto concessorio.

11. Potranno essere rilasciate autorizzazioni temporanee per attività ludico ricreative, sportive e cinematografiche, per consentire l'esercizio di attività connesse a manifestazioni che abbiano carattere di eccezionalità e per un periodo di tempo limitato che non potrà eccedere i 20 giorni complessivi.

12. Particolari autorizzazioni temporanee potranno essere previste dall'Amministrazione comunale anche per finalità volte all'assistenza dell'infanzia, degli anziani e dei disabili.

13. Tutte le precitate autorizzazioni temporanee potranno essere rilasciate solo a seguito del pagamento del canone e la stipula di apposita convenzione corredata da adeguata cauzione a garanzia del preesistente stato delle aree al termine delle manifestazioni.

14. Nelle aree in concessione e negli spazi limitrofi non potrà essere effettuato alcun impianto di specie vegetali a terra, temporaneo o permanente, anche con l'utilizzo di vasi o fioriere interrate.

Articolo 24. Ambiti destinati alla fruizione con animali domestici

1. Nella porzione della spiaggia del Giunco, così come indicata nelle tavole di progetto, è permesso l'accesso e la fruizione da parte di animali domestici.
2. In corrispondenza degli accessi agli ambiti destinati alla fruizione di animali da compagnia dovranno essere localizzati appositi cartelli informativi sulle regole di comportamento e cestini per la raccolta di rifiuti organici.
3. In tali aree i proprietari/detentori degli animali sono tenuti al rispetto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 e l'ulteriore normativa vigente in materia.
4. I proprietari/conduuttori degli animali sono responsabili del benessere, del controllo e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
5. Potranno accedere alla spiaggia esclusivamente gli animali che siano regolarmente iscritti all'anagrafe, identificati con microchip o tatuaggio, e muniti di documentazione sanitaria che dimostri di essere in regola con le vaccinazioni, anche nel caso di animali provenienti dall'estero.
6. Gli animali potranno fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante il tratto di costa designato.
7. I proprietari/conduuttori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti.
8. Le deiezioni solide dovranno essere immediatamente rimosse, a cura del proprietario/conduuttore, che dovrà essere munito di apposita paletta e raccogliitore, e depositate negli appositi contenitori dei rifiuti o allontanati a cura del conduuttore stesso e destinati a smaltimento autorizzato.

Articolo 25. Sistema degli accessi ai litorali

1. Gli accessi alla risorsa dovranno essere ben segnalati e realizzati garantendo l'assenza di incidenza sulle dinamiche geomorfologiche e sedimentarie e sulla vegetazione e sul suolo.
2. I percorsi che necessitano di interventi di riqualificazione per la mitigazione dei fenomeni di erosione costiera o la salvaguardia delle componenti ambientali sensibili dovranno essere realizzati mediante l'inserimento di infrastrutture leggere (dissuasori, recinzioni, passerelle).
3. L'accesso alla costa dagli ingressi non regolamentati, dovrà essere scoraggiato attraverso l'utilizzo di dissuasori o recinzioni, segnaletica di divieto e informativa sulle valenze del luogo, etc.
4. Per incentivare la fruizione naturalistica del settore costiero in corrispondenza delle aree sosta potrà esser previsto l'inserimento di rastrelliere per la sosta e il noleggio di biciclette.

5. Tutti i percorsi pedonali di accesso al demanio indicati nel presente Piano sono di uso pubblico e devono essere compatibili con la salvaguardia degli ambienti naturali della fascia costiera.
6. I percorsi infrastrutturati dovranno essere realizzati, quando la morfologia dei luoghi lo consente, in maniera tale da garantire l'accesso anche da parte di persone con ridotte capacità motorie. Saranno da prevedersi esclusivamente sistemi costituiti da elementi modulari in legno e assemblati con giunzioni a secco.
7. All'interno dei tratti idonei individuati nelle tavole di Piano potranno essere posizionate da parte degli Enti competenti "piattaforme solarium a servizio di soggetti fragili", come regolamentate al successivo Art. 32 comma 5, di superficie pari a 50 mq, da realizzarsi in prossimità degli accessi infrastrutturati e delle aree per la sosta veicolare.
8. Per favorire l'accessibilità da parte di persone con disabilità potranno inoltre essere installati scivoli per sedie disabili e sistemi di imbarco per disabili a bandiera sia in ambito portuale che in corrispondenza dei pontili amovibili previsti a Giunco e Taccarossa.
9. I percorsi pedonali naturalistici individuati nelle tavole di Piano, potranno essere attrezzati mediante l'inserimento di cestini per la raccolta dei rifiuti, segnaletica e cartellonistica sulle valenze del luogo e appositi dissuasori o recinzioni per la delimitazione e la salvaguardia della vegetazione.
10. In sede di progettazione dei percorsi dovranno essere attuate azioni finalizzate al contenimento della dispersione di polveri nell'atmosfera e alla riduzione dei fenomeni di calpestio/frammentazione delle coperture vegetali spontanee.
11. Relativamente al percorso carrabile di accesso alle spiagge di La Bobba, Geniò, Guidi e Giunco, con la finalità di risolvere le problematiche legate alla percorribilità delle stesse, dovranno essere effettuati interventi volti a consentire il passaggio in sicurezza dei veicoli. Il progetto dovrà essere sottoposto a procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA). Inoltre, dovrà essere assicurata una buona permeabilità della superficie destinata al transito veicolare, che non ostacoli il naturale deflusso delle acque o peggiori le condizioni di pericolosità e di rischio idraulico esistente.

Articolo 26. Aree sosta

1. Le aree di sosta veicolare a servizio della fruizione balneare devono essere localizzate come indicato nelle tavole del Piano e realizzate nel rispetto dei requisiti tecnico-progettuali previsti dal presente regolamento.
2. Le aree sosta devono garantire una buona permeabilità delle pavimentazioni favorendo l'utilizzo di superfici a fondo naturale o attraverso l'uso di materiali ecocompatibili o pavimentazioni drenanti. Dovrà inoltre esser prevista una idonea regimazione delle acque piovane anche al fine di prevenire eventuali fenomeni di erosione degli ambiti limitrofi.

3. Per favorire una migliore integrazione dal punto di vista paesaggistico e per la riduzione locale delle temperature e delle evaporazioni dei fluidi combustibili delle autovetture nelle aree sosta si potrà prevedere, ove possibile, l'impianto di specie arboree e arbustive. Le specie vegetali per gli impianti a verde devono essere appartenenti al contesto fitogeografico locale e corrispondenti al corredo floristico autoctono dell'ambito. Non è ammesso l'utilizzo di specie aliene ed alloctone.
4. In corrispondenza delle aree vegetate, l'eventuale ampliamento o realizzazione di nuove aree destinate alla sosta, dovrà avvenire intervenendo in settori a basso valore ecologico, salvaguardando lo strato vegetale arboreo, gli endemismi e delle specie di interesse conservazionistico e/o biogeografico.
5. Le aree sosta dovranno essere opportunamente delimitate.
6. Nell'ambito delle aree sosta veicolare e negli spazi immediatamente attigui è ammesso il posizionamento di arredi di supporto alla balneazione quali cestini portarifiuti, recinzioni e sedute.
7. Nelle aree di sosta veicolare devono essere rispettate le disposizioni relative alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo, coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio.
8. In sede di progettazione delle aree sosta dovranno essere attuate azioni finalizzate al contenimento della dispersione di polveri nell'atmosfera e alla riduzione dei fenomeni di calpestio/frammentazione delle coperture vegetali spontanee.
9. Le aree sosta dovranno prevedere l'inserimento di stalli per Persone a Mobilità Ridotta (PMR), in particolare per l'accessibilità alle spiagge in cui è previsto l'inserimento delle piattaforme solarium.
10. Si dovranno utilizzare idonei trattamenti di stabilizzazione del fondo stradale che garantiscano le funzionalità essenziali di permeabilità e drenaggio degli afflussi meteorici, ed assicurare l'abbattimento delle polveri attraverso l'utilizzo di tecniche e materiali compatibili.
11. Le nuove aree sosta previste, l'ampliamento di quelle esistenti e la realizzazione di qualunque intervento che comporti l'alterazione del suolo o della vegetazione naturale, dovrà essere assoggettato a specifica procedura di incidenza ambientale.
12. Per gli interventi relativi alle aree sosta dovrà essere richiesto il parere di assoggettabilità alla procedura di valutazione di incidenza ambientale poiché interessano potenzialmente zone in cui viene indicata la presenza di habitat di interesse comunitario anche prioritario.
13. Il transito e la sosta temporanea di veicoli a motore in spiaggia è consentito esclusivamente per cause di soccorso e servizio (carico/scarico e/o per l'approvvigionamento necessario allo svolgimento delle attività) e dei servizi alla

balneazione, e solo se autorizzata dal Comune e dagli Enti Competenti a conclusione di un esito positivo di uno Studio di Compatibilità Ambientale dettagliato che illustri almeno le motivazioni che giustificano l'azione, le modalità e le lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'azione, l'incidenza sulle componenti ambientali e relative azioni e interventi di mitigazione previsti per ridurre l'impatto.

Articolo 27. Pulizia litorali

1. Al fine di garantire il buono stato del litorale dovrà essere assicurato l'inserimento di appositi contenitori di rifiuti per la raccolta differenziata nei settori di costa maggiormente fruiti, in prossimità degli accessi, e all'interno delle aree sosta.
2. È fatto obbligo per i concessionari posizionare all'interno della concessione idonei contenitori per la raccolta differenziata delle varie frazioni di rifiuti, coerentemente con le modalità di raccolta previste dal regolamento comunale, e individuare in accordo con il Comune le aree e le modalità per il ritiro delle frazioni differenziate.
3. Non è consentito, in generale, l'allontanamento dei residui fogliari e dei banchi di Posidonia sedimentata in relazione alla sensibilità ambientale del sistema di spiaggia in riferimento allo svolgimento di tale pratica. La rimozione può essere prevista solo in condizioni documentate di scarsa idoneità alla balneazione e per ragioni documentate di carattere igienico-sanitario. In questa circostanza la rimozione della Posidonia può essere condotta nel rispetto della normativa e dei regolamenti di settore vigenti e secondo quanto disposto dalle presenti norme, solo se autorizzata da parte del Comune e/o dagli Enti competenti. Sono in ogni caso da perseguire soluzioni che non comportino l'allontanamento della Posidonia dal sistema di spiaggia in cui si è depositata.
4. In corrispondenza dei percorsi pedonali naturalistici potranno essere localizzati cestini porta rifiuti qualora sia assicurato il ritiro dei rifiuti da parte della ditta competente.
5. Nelle aree sosta ed in prossimità dei percorsi pedonali e degli accessi a mare potranno essere posizionati appositi pannelli monitori, informativi e didattici finalizzati alla sensibilizzazione ambientale dell'utenza.
6. È severamente vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere all'esterno delle aree e dei contenitori regolarmente adibiti allo scopo.
7. Dovranno essere promosse politiche finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti e contro l'abbandono dei mozziconi di sigaretta e di materiali plastici in particolare. Dovrà inoltre esser promosso l'esclusivo utilizzo di sacchetti, contenitori e stoviglie monouso in materiale biodegradabile.

Articolo 28. Indirizzi di tutela, salvaguardia e riqualificazione ambientale

1. Sono da promuovere gli interventi di protezione, di recupero ambientale e rinaturalizzazione delle componenti ambientali interessate dal degrado della fruizione e da processi di erosione dei versanti e delle coste, attraverso opere naturalistiche eco-compatibili che mirano alla tutela e alla rigenerazione spontanea degli habitat e al riequilibrio geomorfologico.
2. Sono da prediligere opere e manufatti leggeri e di facile rimozione al fine di permettere la reversibilità degli interventi e una progressiva adattabilità delle opere nel tempo in funzione delle tendenze evolutive dei processi ambientali.
3. Sono da promuovere gli interventi di riqualificazione delle opere e degli impianti di difficile rimozione o di facile rimozione esistenti localizzati in ambiti sensibili dal punto di vista ambientale, privilegiando la sostituzione delle strutture con manufatti removibili e comunque favorendo la mitigazione delle interferenze negative con il sistema naturalistico - ambientale anche attraverso lo loro delocalizzazione.
4. Sono da favorire le "soluzioni basate sulla natura", ovvero tecniche di intervento fondate sulla specificità dei processi naturali, che favoriscano la capacità di autorigenerazione spontanea degli ecosistemi attraverso la rimozione/mitigazione delle cause di instabilità/degrado, la protezione e il consolidamento delle componenti ambientali strutturali e funzionali agli equilibri stessi dei sistemi costieri, anche al fine di incrementare la resilienza del litorale ai cambiamenti climatici.
5. Devono essere evitati gli interventi, anche basati su tecniche di ingegneria naturalistica come vimate e incannuciate, che tendendo a imbrigliare e/o arginare i sistemi dunari, impedendo i naturali scambi sedimentari reciproci tra spiaggia e duna.
6. Gli interventi di rinaturalizzazione delle superfici degradate dovranno essere attuati mediante l'utilizzo di specie vegetali autoctone e coerenti con il contesto floristico-vegetazionale locale.
7. Per favorire la protezione delle zone umide costiere e dei sistemi dunari dovranno essere promossi interventi di dissuasione della fruizione per le aree sensibili e di infrastrutturazione leggera per l'accesso pedonale.
8. Ai fini della mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione del litorale dovrà essere prevista l'infrastrutturazione leggera, attraverso manufatti di facile rimozione (dissuasori, passerelle, servizi igienici).
9. È vietata in qualsiasi zona del settore costiero l'introduzione di specie alloctone e/o aliene invasive.
10. Al fine di eliminare o contenere il rischio di introduzione e/o diffusione di piante invasive, dovranno essere promossi interventi di eradicazione della vegetazione alloctona lungo il litorale e attività di informazione e sensibilizzazione rispetto a

questa problematica da rivolgere in modo particolare ai titolari delle concessioni balneari.

11. Le azioni prioritarie per la tutela e la salvaguardia del litorale e funzionali alla mitigazione dell'erosione costiera e all'adattamento ai cambiamenti climatici sono:

- a. Deframmentazione degli habitat del sistema dunare primario e secondario, anche con la chiusura dei varchi pedonali, strade e sentieri non regolamentati;
- b. Protezione del piede di avanduna dai fenomeni di scalzamento ed erosione dal moto ondoso incidente con sistema non invasivi e senza impedire il naturale scambio sedimentario tra spiaggia e duna;
- c. Rimozione di manufatti e infrastrutture fisse, mediante demolizione ed eventuale loro delocalizzazione con contestuale ripristino originario dei luoghi, che interferiscono con i fenomeni di inondazione costiera;
- d. Preferire "soluzioni basate sulla natura (NBS – Nature Based Solution)" rispetto a interventi rigidi di protezione passiva caratterizzati da strutture fisse e invasive;
- e. Favorire azioni di gestione dinamica e continua dei sistemi litoranei sabbiosi fondati l'utilizzo di dati tecnico-scientifici acquisiti da sistemi di monitoraggio diretto e indiretto.

Articolo 29. Emissioni sonore

È fatto obbligo il rispetto dei valori limite di emissione e di immissione (v. art. 2 L. 447/95) come definiti al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e delle prescrizioni sui limiti acustici previsti all'interno del Piano di classificazione acustica comunale.

Articolo 30. Utilizzo di fonti luminose

1. È fatto obbligo per i concessionari adeguarsi a quanto prescritto nelle "Linee Guida per la riduzione dell'inquinamento luminoso e relativo consumo energetico" (art. 19 comma 1. L.R. 29 maggio 2007, n. 2, con particolare riferimento al paragrafo 11, punto 5, lett. a e b).
2. Al fine di evitare disturbi alla fauna, in particolare in prossimità di zone umide, dovranno essere utilizzati accorgimenti atti a ridurre l'inquinamento luminoso come l'utilizzo di fonti di luce di minima intensità, sistemi di schermatura, utilizzo di lampade che riducano la dispersione di luce verso l'alto, ecc.

Articolo 31. Approvvigionamento energetico, idrico e smaltimento dei reflui

1. All'interno delle attività turistico - ricreative dei servizi di supporto alla fruizione potranno essere adottate soluzioni tecniche finalizzate alla sostenibilità energetica delle strutture attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. In

particolare si potrà prevedere l'installazione di pannelli fotovoltaici nei chioschi bar, punti ristoro, nei box e nei servizi igienici. Può essere previsto un utilizzo alternativo o integrato di altre fonti di energia rinnovabile, previa verifica della fattibilità tecnica, ambientale e paesaggistica.

2. È vietato l'utilizzo dei generatori elettrici per l'esercizio delle attività turistico-ricreative.
3. Nelle aree del demanio marittimo sono vietati la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche e fognarie e reti tecnologiche interrato.
4. L'approvvigionamento idrico ed energetico delle attività turistico - ricreative e dei servizi di supporto alla fruizione, deve essere previsto attraverso l'allaccio alle reti pubbliche, da effettuarsi a cura del concessionario, esclusivamente attraverso le passerelle di accesso. In questi termini le passerelle devono essere attrezzate con sottoservizi collegati agli impianti tecnologici di rete idrica ed elettrica pubblica, mediante apposite canalette integrate all'orditura e posizionate sotto il piano di calpestio delle passerelle stesse. L'allaccio deve essere autorizzato dal Comune e dai gestori delle reti, ed è permesso per le attività turistico-ricreative poste a distanze non superiori a m 50 dalla passerella attrezzata. L'allaccio deve avvenire a servizio di un'unica concessione, a garanzia delle condizioni di sicurezza, attraverso impianti a norma, non interrati e distesi per lunghezze non superiori a 50 m sotto le passerelle lignee di collegamento alle concessioni e poggiate al suolo. Per i punti di ristoro è possibile il collegamento alla rete per lo smaltimento dei reflui con le medesime modalità.
5. Qualora non fosse possibile l'allaccio alle reti pubbliche, nei casi in cui l'esercizio delle funzioni previste dal Piano lo richieda, dovranno essere stabilite soluzioni idonee per l'approvvigionamento e lo smaltimento dei reflui autorizzate dagli enti competenti.
6. Le canalizzazioni elettriche, idriche e di smaltimento reflui dovranno essere realizzate garantendo le condizioni di sicurezza previste dalle norme di settore.
7. I servizi di supporto alla fruizione, il cui svolgimento prevede l'utilizzo di acqua, dovranno essere dotati di adeguati sistemi per il risparmio idrico (utilizzo di elettrodomestici a basso consumo, rubinetteria che razionalizza il consumo dell'acqua, sistemi per riutilizzo acque dei lavabi per la sanificazione dei wc, sistemi per la raccolta e il riuso delle acque piovane, etc.).
8. I manufatti dovranno utilizzare lampade e apparecchi a basso consumo energetico.

Articolo 32. Procedure per il rilascio delle concessioni demaniali

1. Le concessioni individuate nel Piano saranno assegnate attraverso una procedura pubblica selettiva come definita dalle normative di settore, nazionali e regionali, e dai decreti attuativi conseguenti che offra garanzie di trasparenza ed imparzialità al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti.

2. Le domande autorizzative per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione e relative opere e impianti di facile rimozione dovranno essere corredate almeno della seguente documentazione:
 - a. titolo concessorio per l'area sulla quale si intende svolgere l'attività turistico-ricreativa (modello D1 nel caso delle concessioni demaniali marittime);
 - b. relazione paesaggistica secondo il DPCM 12.12.2005; le strutture devono tenere conto della morfologia del litorale, con particolare riguardo ad un armonico inserimento con le altre componenti del paesaggio: spazi aperti, distribuzione della vegetazione, contrasti visivi, punti di rilievo e di depressione, luoghi panoramici. Con riferimento a tali caratteristiche si ritiene quindi, in via generale, che nel caso di attrezzature e servizi comportanti la realizzazione di manufatti (quali chioschi, pedane, box, ecc.) l'ubicazione di questi ultimi sia attuata in modo da minimizzare l'impatto sulle componenti ambientali. Particolare attenzione deve essere riservata ai tratti di costa rocciosa fruibili e agli ambiti ricadenti all'interno della Rete Natura 2000;
 - c. eventuali Autorizzazioni di altri Enti competenti (es. *ex art. 55 del Codice della Navigazione, per tutte le opere da realizzare nella fascia dei 30 metri dal confine demaniale - marittimo; Capitaneria di Porto di competenza per la domanda ai fini dell'inserimento nel Sistema Informativo Demaniale marittimo secondo il modello D7 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti*);
 - d. elaborati di progetto per quanto attiene almeno al livello di progettazione di fattibilità tecnica ed economica come previsto dalle norme vigenti.
3. Per le concessioni ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 i progetti di dettaglio dovranno essere sottoposti almeno alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza (Livello I – Screening) in conformità alle vigenti disposizioni in materia, sulla quale si pronunceranno le Autorità competenti.
4. Ulteriori eventuali autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti in relazione ai vincoli normativi e ambientali presenti (quali: "compatibilità idraulica", "compatibilità geologica e geotecnica", "verifica di sicurezza" nelle aree di inondazione costiera ai sensi delle NdA del PAI, autorizzazioni igienico-sanitarie per la realizzazione dei manufatti, ecc.).
5. Le "piattaforme solarium a servizio di soggetti fragili" sono riconducibili ad "attività con finalità di utilità sociale", che devono essere disposte o patrocinate dal Comune. Devono avere carattere stagionale estivo, rilasciate a titolo gratuito esclusivamente per l'occupazione di porzioni di arenile destinate all'accoglienza, assistenza e supporto alla balneazione a favore di persone con disabilità, al fine di garantirne la piena accessibilità e fruizione dell'arenile e dei servizi di spiaggia. Possono essere rilasciate al Comune o ad altro Ente pubblico o ad una associazione senza scopo di lucro. Eventuali richieste di autorizzazioni agli Enti competenti per il loro posizionamento sono a carico del proponente.

Articolo 33. Sanzioni

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Piano comporta le sanzioni di legge e regolamenti vigenti e l'eventuale revoca dell'autorizzazione concessoria coerentemente con quanto disposto dalle Direttive Regionali di cui alla D.G.R. n. n.28/12 del 4 giugno 2020.

TITOLO 4. Norme tecniche per la realizzazione delle strutture

Articolo 34. Oggetto delle norme tecniche

Le norme tecniche hanno per oggetto le opere e impianti di facile rimozione da installarsi all'interno dell'ambito di competenza del Piano di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Articolo 35. Prescrizioni generali

Le attrezzature e i manufatti funzionali alle attività turistico ricreative ed alla erogazione di servizi di supporto alla fruizione devono essere realizzate in conformità alle seguenti disposizioni e coerenti con le tipologie riportate nella Tav.9 del Piano.

I servizi dovranno essere pianificati e realizzati con opere e strutture rese accessibili e fruibili, qualora le condizioni del luogo lo consentano, anche a portatori di handicap, ai sensi del quadro normativo vigente.

La geometria dei manufatti, previsti sia all'interno che all'esterno del demanio marittimo, deve essere improntata alla massima semplicità, ai volumi geometrici regolari.

Le attrezzature e i servizi comportanti la realizzazione di manufatti quali chioschi, box, servizi igienici, etc. non potranno mettere a rischio la macchia mediterranea, arbustiva o arborea e la vegetazione psammofila.

Tutti i manufatti devono essere semplicemente appoggiati sulla superficie del suolo, su pedane lignee o attraverso piattaforme sopraelevate con pali su plinti prefabbricati e removibili.

Le soluzioni progettuali adottate per le nuove strutture, devono essere tese alla massima apertura delle visuali verso il mare limitandone al contempo l'impatto visivo, con particolare riguardo all'altezza e alla larghezza massima dei manufatti e all'uso dei materiali da costruzione, privilegiando l'uso del legno certificato con finitura naturale per le pedane e le superfici in elevazione.

È vietato l'utilizzo di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei, laterizi, tegole ecc. assemblati o realizzati a piè d'opera, strutture prefabbricate di fondazione in conglomerato cementizio, anche se completamente interrate, ad eccezione delle zone trasformate esterne al demanio marittimo.

I manufatti dovranno inoltre avere una dimensione e struttura tali da consentirne con semplicità una rapida rimozione senza interventi demolitivi di alcun tipo.

Articolo 36. Manufatti in ambiti esterni al demanio marittimo

1. Tipologie architettoniche

Servizi igienici e docce

Nella Tav. 9, sono riportate a titolo illustrativo le tipologie di servizi igienici che si differenziano per superficie, distribuzione e dotazioni.

Il manufatto minimo previsto per i servizi igienici è costituito da un volume con misure interne pari a 1,80 x 1,80 m dotato di wc e lavabo per disabili.

Il manufatto standard è costituito da un ingresso coperto con lavabo dal quale si accede ai servizi igienici, di cui minimo uno dedicato ai disabili.

Il blocco dei servizi dovrà essere posizionato sopra una piattaforma in legno e presentare una superficie complessiva massima pari a 30 m² (box + pedana). Nella pedana, oltre il blocco dei servizi, può essere previsto l'inserimento di docce esterne schermate dall'aggetto della copertura e da *brise soleil* laterali.

Box attrezzature e servizi

Il manufatto destinato ad usi quali per infermeria, guardiania, infopoint, deposito ecc. potrà avere una superficie coperta massima di 20 m² ed una altezza non superiore a 3 m.

2. Caratteristiche costruttive dei manufatti

Sistema costruttivo

Tutti i manufatti dovranno essere posizionati su una piattaforma costituita da struttura in legno con rivestimento in tavolato ligneo; la struttura è fissata al terreno di appoggio tramite staffe in acciaio ad altezza regolabile, per adattarsi alle irregolarità del suolo e garantire il deflusso dell'acqua piovana, nonché un'adeguata ventilazione ed il passaggio degli allacci alla rete idrica ed elettrica.

La struttura portante dei volumi costruiti può essere costituita da un sistema a telaio realizzato in legno o in alternativa da pannelli portanti prefabbricati in legno massiccio multistrato incrociato, tipo XLAM. Il sistema costruttivo si completa di un tamponamento che garantisce un adeguato isolamento termico ed acustico, mentre la pannellatura di chiusura garantisce la resistenza agli agenti atmosferici offrendo protezione e durabilità alla struttura.

Per tutti i manufatti si prevede una copertura piana e l'altezza massima ammessa della facciata è di 3,50 m misurati dalla piattaforma.

Rivestimenti, finiture ed infissi

Tutti i manufatti dovranno essere realizzati mediante il medesimo rivestimento in listelli in legno disposti in senso orizzontale o verticale e distanziati tra loro, posati su sottostruttura lignea per garantire una corretta ventilazione della facciata ed una facile manutenzione.

Il legno da utilizzare per la realizzazione dei manufatti deve essere certificato, di prima qualità ed a basso contenuto di nodi.

Il colore di finitura esterna dei manufatti dovrà fare riferimento alla palette di colori riportata nella Tav.9.

Il legno dovrà essere trattato con pittura impregnante, mentre è vietato l'uso dello smalto.

Tutti gli infissi dovranno avere telaio ed ante in legno ed essere dotati di vetrocamera.

Le finiture interne dovranno essere realizzate secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria, con materiale impermeabile facilmente lavabile.

Articolo 37. Servizi stagionali esterni al demanio – (120giorni)

I servizi stagionali esterni al demanio, di cui all'allegato A.16 del DPR 31/2017, dovranno avere una superficie massima pari a 100 m². Il chiosco potrà avere una superficie massima di 15 m², mentre la pergola e/o la terrazza non dovrà eccedere i 30 m². Queste potranno essere localizzate solo nelle zone compatibili così come definito nelle zone di cui alla Disciplina d'uso del Titolo 2 del presente Regolamento.

Terrazze

All'interno delle concessioni stagionali esterne al demanio è consentita la predisposizione di terrazze esterne, mediante l'installazione di pedane in legno amovibili. È vietato l'impiego di altri materiali quali prato sintetico, stuoie o similari.

La piattaforma avrà una struttura portante con travi e rivestimento in legno e sarà appoggiata sulla superficie del suolo.

Sistemi di ombreggio

All'interno delle concessioni stagionali esterne al demanio è consentita l'installazione di sistemi di ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale che abbiano una superficie d'ombra non superiore a quanto concesso. Gli ombrelloni e le strutture di ombreggio dovranno essere realizzati con struttura in legno e copertura in tessuto bianco o in fibre vegetali naturali (es. paglia, fibre di cocco, etc.).

Elementi di arredo

Tutti gli arredi (sedute, tavoli, fioriere, ecc.) devono essere coordinati cromaticamente agli ombrelloni, privilegiando colori chiari e materiali naturali (legno trattato, metallo verniciato, fibre intrecciate).

Al fine di preservare la sobrietà visiva non è ammesso l'uso di loghi, scritte pubblicitarie o grafiche sugli arredi.

Ogni chiosco deve essere dotato di cestini porta rifiuti da realizzare con rivestimento e colorazione coerenti con il chiosco di riferimento; questo dovrà essere posizionato all'interno della concessione.

Sistemazioni a verde

All'interno della piattaforma lignea dei punti ristoro o dei chioschi bar sarà possibile inserire elementi vegetali purché coerenti con il contesto bioclimatico di riferimento e con quanto previsto dal Piano di gestione della ZSC.

Le piante potranno essere inserite in vasi o fioriere realizzati con lo stesso materiale di finitura dei manufatti. È vietato l'impianto diretto a terra.

Recinzioni

Eventuali recinzioni o perimetrazioni dovranno essere realizzate esclusivamente in legno, mediante l'impiego di pali infissi al suolo e collegati tra loro con elementi orizzontali dello stesso materiale. Le strutture dovranno garantire uniformità estetica, stabilità e un'altezza contenuta, tale da non costituire barriera visiva o ostacolo alla fruizione degli spazi.

La colorazione dovrà essere coerente con il manufatto principale.

Non è consentito l'uso di altri elementi di schermatura quali graticci, reti, pannelli in plastica, teli impermeabili colorati, paraventi metallici o qualsiasi altro manufatto che alteri il decoro e l'aspetto naturale dell'area.

Per la delimitazione delle concessioni è consentito l'uso esclusivo di strutture tipo palo in legno e corda.

Articolo 38. Manufatti in ambiti interni al demanio marittimo

1. Tipologie architettoniche

Chioschi bar

La concessione e le superfici relative ai chioschi bar sono riportate nella Tav.9 del Piano dove, a titolo illustrativo, sono altresì rappresentati esempi di possibili organizzazioni interne dei chioschi.

Tutte le tipologie previste per i chioschi risultano costituite dalle seguenti parti: superficie chiusa e terrazza con eventuale pergola (destinata alla posa di tavoli e sedie).

L'altezza massima ammessa della facciata è di 3,50 m misurati dalla piattaforma.

Il volume dovrà essere costituito dal locale per il servizio bar e da eventuali locali di deposito, ad accesso esclusivo del personale.

Gli ingressi al chiosco e all'area deposito devono essere realizzati con infissi in legno.

Nella facciata principale sono previste aperture per la somministrazione, poste in corrispondenza del bancone. Queste possono essere realizzate con infissi in legno e vetro oppure chiuse con pannelli lignei sia basculanti che rimovibili.

La terrazza verso il mare, destinata al posizionamento di sedie e tavoli, prevede la possibilità di una copertura a pergola con la possibilità di essere chiusa in maniera

flessibile sia sui lati che sul tetto e di poter inserire pannelli fotovoltaici sulla superficie orizzontale.

L' altezza massima della pergola non dovrà superare quella dell'estradosso della copertura del chiosco.

I chioschi dovranno essere posizionati su una piattaforma lignea.

La piattaforma dovrà avere una struttura portante con travi e pavimento in legno e essere realizzata sopraelevata con fondazione aperta per una altezza minima di +20 cm rispetto al piano di campagna.

Laddove la piattaforma raggiunga una quota pari o superiore a 40 cm rispetto al piano di campagna, si dovrà prevedere la realizzazione di un parapetto perimetrale da realizzarsi in legno e/o corda ed in conformità alla normativa vigente.

L'accesso alla piattaforma deve essere garantito tramite scalini o rampa, da realizzare con struttura in legno e con pendenza adeguata, compatibilmente con le caratteristiche orografiche del sito. La superficie della rampa non rientra all'interno della concessione.

Ogni chiosco bar deve essere dotato di un box per il contenimento dei mastelli porta rifiuti da realizzare in legno con rivestimento e colorazione coerenti con il chiosco di riferimento (Tav. 9); questo dovrà essere posizionato all'interno della concessione.

È consentito il libero posizionamento e orientamento del chiosco all'interno della pedana, in base alle esigenze per l'espletamento del servizio nel rispetto delle superfici massime assentite.

Spogliatoi

Il manufatto degli spogliatoi è costituito da moduli base di 1,5m x 1,5m ed una altezza massima di 3 m. Tali moduli base possono anche essere affiancati per costituire un unico manufatto. Il lato posteriore deve prevedere un'apertura trasparente ed apribile a ribalta per garantire areazione ed illuminazione naturale.

Box attrezzature e servizi

Il manufatto destinato ad usi quali per infermeria, guardiania, infopoint, deposito ecc potrà avere una superficie coperta massima di 20 m² ed una altezza non superiore a 3 m.

Torrette di avvistamento

La torretta di avvistamento e salvamento a mare è stata ipotizzata con dimensioni pari a 1 m x 1,7 m e altezza massima di 2,8 m. Gli elementi costitutivi dovranno essere realizzati con pannelli smontabili e assemblati in loco o in struttura prefabbricata in legno.

2. Caratteristiche costruttive dei manufatti

Sistema costruttivo

Tutti i manufatti dovranno essere posizionati su una piattaforma con struttura portante e pavimento in legno che dovrà essere realizzata sopraelevata con fondazione aperta su pali per una altezza minima di +20 cm rispetto al piano di campagna.

La struttura portante dei volumi costruiti può essere costituita da un sistema a telaio realizzato in legno o in alternativa da pannelli portanti prefabbricati in legno massiccio multistrato incrociato, tipo XLAM. Il sistema costruttivo si completa di un tamponamento che garantisce un adeguato isolamento termico ed acustico, mentre la pannellatura di chiusura garantisce la resistenza agli agenti atmosferici offrendo protezione e durabilità alla struttura.

Per i chioschi è prevista una copertura piana o a falda, mentre per gli altri manufatti si prevede una copertura piana. In caso di copertura piana è prevista la possibilità di installare pannelli fotovoltaici per l'approvvigionamento energetico della struttura; tali elementi non dovranno essere visibili e saranno schermati dal rivestimento di facciata che si dovrà sviluppare in altezza oltre il solaio di copertura.

Rivestimenti, finiture ed infissi

Tutti i manufatti dovranno essere realizzati mediante il medesimo rivestimento in listelli in legno disposti in senso orizzontale o verticale e distanziati tra loro, posati su sottostruttura lignea per garantire una corretta ventilazione della facciata ed una facile manutenzione.

Il legno da utilizzare per la realizzazione dei manufatti deve essere certificato, di prima qualità ed a basso contenuto di nodi.

Il colore di finitura esterna dei manufatti dovrà fare riferimento alla palette di colori riportata nella Tav.9.

Il legno dovrà essere trattato con pittura impregnante, mentre è vietato l'uso dello smalto.

Tutti gli infissi dovranno avere telaio ed ante in legno ed essere dotati di vetrocamera.

Le finiture interne dovranno essere realizzate secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria, con materiale impermeabile facilmente lavabile.

Strutture di ombreggio

La pergola a geometria piana, prevista per i chioschi bar, può ospitare sistemi di ombreggiatura orizzontale e verticale quali lamelle in legno, tende fisse o avvolgibili in tessuto.

Qualora si preveda all'interno dei chioschi bar il posizionamento di ombrelloni questi dovranno avere una altezza della struttura inferiore alla linea di colmo del

chiosco ed essere realizzati con struttura in legno e copertura in tessuto bianco/beige o in fibre vegetali naturali (es. paglia, fibre di cocco, etc.).

Al fine di preservare la sobrietà visiva non è ammesso l'uso di loghi, scritte pubblicitarie o grafiche sulle strutture di ombreggio.

Elementi di arredo

Tutti gli arredi (sedute, tavoli, fioriere, ecc.) devono essere coordinati cromaticamente agli ombrelloni, privilegiando colori chiari e materiali naturali (legno trattato, metallo verniciato, fibre intrecciate).

Al fine di preservare la sobrietà visiva non è ammesso l'uso di loghi, scritte pubblicitarie o grafiche sugli arredi.

Sistemazioni a verde

All'interno della piattaforma lignea dei chioschi bar sarà possibile inserire elementi vegetali purché coerenti con il contesto bioclimatico di riferimento e con quanto previsto dal Piano di gestione della ZSC.

Le piante potranno essere inserite in vasi o fioriere realizzati con lo stesso materiale di finitura dei manufatti. È vietato l'impianto diretto a terra.

Indirizzi di tutela paesaggistica per la concessione CDM_10 (Cantagallina)

Le modalità di realizzazione della concessione CDM_10 Cantagallina, ricadente all'interno del perimetro di tutela condizionata del bene paesaggistico denominato "Magazzini Malfidano" (scheda BI2992 dell'allegato Schede dei beni storico-culturali del PUC), dovranno rispettare quanto prescritto nella disciplina d'uso.

Articolo 39. Altre tipologie

Recinzioni e Dissuasori

Le tipologie di recinzione riportate nella Tav.9 dovranno essere realizzate in legno con interasse di 2 m e giuntate a secco attraverso l'uso di viti in acciaio inox.

Le aree affidate in concessione dovranno obbligatoriamente essere delimitate con paletti in legno (max 90 cm fuori terra) uniti tra loro mediante corda o sagola festonata. Da questa delimitazione è escluso il lato che si estende lungo la linea di battigia in quanto dovrà essere sgombro da qualsiasi impedimento. Saranno vietate tutte le recinzioni che non rispondono a tali requisiti poiché potrebbero rendere difficoltoso od impossibile l'accesso alla pubblica spiaggia (fioriere, pannelli in legno o schermature di qualsiasi genere).

Al fine di tutelare le componenti ambientali sensibili ed impedire l'accesso e la frequentazione delle aree non suscettibili alla fruizione, potranno essere inseriti di dissuasori a basso impatto paesaggistico realizzati con lo stesso criterio delle recinzioni delle aree di concessione (sistema palo-corda) o tipologia semplice, mezza croce o croce di sant'Andrea.

I pali in legno impregnato, aventi un diametro di 10 cm e altezza totale di 2 m, dovranno essere infissi manualmente per circa 1 mt nel terreno, mediante esecuzione di pre-scavo manuale di circa 50 cm di profondità.

Non è consentita l'installazione di altre tipologie di recinzione quali fioriere, pannelli in legno o schermature di qualsiasi genere.

Pontili galleggianti e piattaforme balneari

I pontili e le piattaforme galleggianti sono realizzati tramite elementi galleggianti in polietilene lineare LLD-PE a cui è sovrapposta una sottostruttura in acciaio zincato per il supporto della piattaforma di calpestio in doghe di materiale composito WPC.

La struttura galleggiante è ancorata al fondale tramite corpi morti in calcestruzzo collegati con cime.

L'accesso ai pontili e piattaforme è garantito tramite una passerella in legno basculante, dotata di corrimano.

Articolo 40. Tolleranze

La distribuzione interna degli spazi prevista per i chioschi bar è indicativa; in sede di progetto è possibile presentare soluzioni diverse che meglio si adattino alle esigenze, sempre nel rispetto degli schemi architettonici e geometrici e delle volumetrie/superfici massime definite nel presente PUL. La disposizione e le dimensioni delle aperture riportate nella tavola di progetto è indicativa; saranno pertanto ammesse modifiche dispositive e dimensionali.

La disposizione delle concessioni riportata nella Tav. 9 è indicativa; è ammessa flessibilità nel posizionamento dei singoli elementi nel rispetto del fronte mare e della superficie massima concessa e delle distanze tra gli ombrelloni, come disciplinato dalle ordinanze balneari degli enti competenti per territorio.